



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Felice Costabile

**‘Autocertificazione’ *per epistulam*
da *Londinium*
di ‘*solutio*’ del garante di una *cautio damni*
(66-80 d.C.)**

Numero XI Anno 2018
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Camapania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**‘AUTOCERTIFICAZIONE’ PER EPISTULAM
DA LONDINIUM DI SOLUTIO DEL GARANTE
DI UNA CAUTIO DAMNI (66-80 D.C.)**

SOMMARIO: 1. Il ritrovamento della tabella cerata e la sua cronologia: *instrumentum* giuridico e protagonisti dell’atto – 2. Il testo della tabella cerata: *editio altera* – 3. Le fattispecie della *cautio damni* e il caso concreto di *TLond. 37* – 4. Lo *status civitatis* delle parti in causa (garante-mittente dell’*epistula*, promittente-destinatario e Atigniomaro beneficiario della *cautio damni*) – 5. L’ammontare della *cautio damni* e la contrattazione sul suo importo – 6. Finalità ed efficacia giuridica della redazione dell’atto in forma epistolare: completezza del senso logico e giuridico del testo trådito.

1. *Il ritrovamento della tabella cerata e la sua cronologia:
‘instrumentum’ giuridico e protagonisti dell’atto*

La tabella cerata che qui si presenta (*TLond. 37*) è stata recentemente ritrovata nella City di Londra¹, fra una congerie di documenti giuridici e non, che eccezionali condizioni di conservazione vanno restituendo da vari luoghi della Britannia romana².

¹ R.S.O. TOMLIN, *Roman London’s first voices. Writing tablets from the Bloomberg excavations, 2010-14*, London, 2016, 138-139 e fig. 80 [d’ora in poi: *Writing tablets*]. L’*Editor princeps* la denomina WT37 (Writing Tablet), ma le convenzioni editoriali invalse nella pubblicazione delle tabelle cerate impongono di uniformarsi alle abbreviazioni ‘T’ o ‘Tab.’ e luogo di provenienza, ed eventualmente dell’archivio di appartenenza (es.: *THerc.* o *TH*, o *TPSulp.*).

² *Exempli causa*: R.S.O. TOMLIN, “*The girl in question*”: a new text from Roman London, in *Britannia*, 2003, XXXIV, 41-51 [su cui vedi bibliografia successiva in R. LAURENDI, ‘*Mutuum*’ con ‘*factum adiectum*’ e nuovi formulari contrattuali in una

Il reperto appartiene a un contesto archeologico con escursione cronologica fra il 65 e l’80 d.C., dunque nei primi decenni della conquista³.

Come sempre accade in studi così complessi e interdisciplinari, indipendentemente dal merito dell’*Editor princeps*, che è fuori discussione, è pur possibile un’*editio altera*, munita di un preciso apografo, giustificata da alcuni decisivi progressi di lettura, grazie ai quali si prospetta una nuova *interpretatio* giuridica e la conseguente piena comprensione dell’atto: la fattispecie negoziale di diritto romano, cui il documento, pur mancante dell’*incipit*, si riferisce è infatti, come stiamo per vedere, sostanzialmente riconoscibile.

L’*instrumentum* giuridico in quanto tale costituisce, invece, una novità: conoscevamo a iosa sia i chirografi redatti di mano del debitore di un mutuo⁴, sia, al contrario, le *apochae* o quietanze dell’avvenuto pagamento rilasciate dal creditore soddisfatto⁵, ma qui si ha una ‘autocertificazione’, con valore giuridico, redatta in forma epistolare, dell’adempimento negoziale in favore di un terzo, consistente nel pagamento di 400 denari, cui il mittente della lettera era tenuto per conto del destinatario della stessa.

I soggetti sono dunque tre: mittente *pecuniam dans*, ricevente *pecuniam accipiens*, e destinatario dell’*epistula*, per conto e in nome del quale la *solutio* è eseguita. Mittente e destinatario restano purtroppo anonimi, perché certamente i loro nomi si trovavano scritti

tabella cerata londinese, in LAH, 2017, IX, 77 nt. 3]; R.S.O. TOMLIN, III. *Inscriptions*, in *Britannia*, 2011, XLII, 446 ss.

³ R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets* cit., 5 e 138: «... the lack of formal reference to London as a *municipium* or *colonia* (titles it lacked in AD 61, according to Tacitus, Tac. *Ann.* 14.33) would be noteworthy».

⁴ Per le fonti e la bibliografia sui chirografi in forma epistolare, rinvio, da ultima, a R. LAURENDI, *Mutuum*, cit., (a nt. 2), nt. 78.

⁵ Basti qui ricordare le celeberrime *apochae* pompeiane di Lucio Cecilio Giocondo: cfr. J. ANDREAU, *Les affaires de Monsieur Jucundus*, Roma, 1974.

all’inizio della perduta Tab. I pag. 2, e forse anche sulla mancante parte superiore della Tab. II pag. 3⁶; la terza persona, che riceve quale beneficiario e danneggiato risarcito il pagamento dei 400 denari, è invece l’unica di cui conosciamo il nome, tipicamente celtico, di *Atigniomarus*.

2. Il testo della tabella cerata: ‘editio altera’

La tabella lignea è liscia e anepigrafe sul retro, mentre sulla faccia cerata è tracciata col *graphium* la *scriptura interior*. Il bordo inferiore della cornice è attraversato dalla tipica tacca centrale, incisa con lo *scalprum*, per il passaggio del laccio di lino che legava le tabelle per serrarle, e due fori laterali per le cerniere, che le connettevano consentendone l’apertura e la chiusura. Al contrario di quanto si è creduto, il testo non è mutilo perché sarebbe continuato su di un’altra tavoletta perduta, ma è in sé perfettamente compiuto e, anzi, costituisce proprio la parte conclusiva del rapporto contrattuale: si capisce perciò essere stato scritto nella Tab. II (pag. 3 cerata e pag. 4) di un dittico o, meno probabilmente, di un trittico⁷.

La cera è perduta, ma il *graphium* l’aveva oltrepassata, incidendo la sottostante superficie lignea con i segni delle lettere, qualche volta evanescenti, ma per lo più perfettamente visibili. Non mancano, da parte dello scriba, correzioni o ‘pentimenti’ di tratti di lettera, imperfettamente cancellati sulla superficie cerata espandendo la

⁶ Il destinatario, ai fini del recapito della missiva, sarà stato inoltre indicato una seconda volta *atramento* nella Tab. I pag. 1 non cerata, come avviene in tanti altri casi da *Londinium*: cfr. nt. 1.

⁷ Per fonti, bibliografia e questioni sul *S.C. Neronianum aduersus falsarios*, e per la sua applicazione in Britannia, cfr. R. LAURENDI, *Mutuum*, cit., (a nt. 2), 76-77 nt. 3-4, 77 nt. 1, 77-78 nt. 7.

resina su cui si scriveva, ma superstiti sul sottostante supporto ligneo. La trascrizione, che qui presento, mi è stata possibile, sulla base delle macrofotografie, che, a supporto delle nuove letture, si riproducono in un punto di speciale interesse (fig. 3), insieme all’immagine dell’intero reperto (fig. 1).

Tabella ex abiete alba, Londinii, ubi reperta, in Musaeo Archaeologico (cuius acronymum est MOLA) sub numero 7464 [6567] custoditur: in longitudinem fracta est iuxta tignarios arborei incrementi anulos, qui in strigarum forma – secata superficie – conspiciuntur⁸. Quare pars sola inferior extat, uerisimiliter minor quam dimidia, quae, integra in longitudinem, patet cm 14,5 × 4,7 in altitudinem mutila, crassa cm 5,7, quibus addendum est cm 1 proiectae crepidinis. Totam altitudinem, aliquorum exemplarium integrorum gratia⁹, circiter cm 11-12 fuisse suspicor, de quo scripturam ultra dimidiam partem amissam intelligi potest. In subiecto conspectu, post Rogerii Tomlini Conlegae clarissimi Oxoniensis editionem principem exhibitam, characteribus typographicis, quam maxime potui, cursoriam cerae scripturam imitatus in diplomatica compositione laeva manu, dextera itaque rite transcripsi, solutis quoque litterarum nexibus. Tabula alphabeti synoptica sequitur, scripturae nostri scribae cursivae actuariariae maximam formarum uarietatem cuiusque litterae ac intuitum demonstrans.

Ad lineam 2, super litteram ‘a’ sicilicus linearis adiectus est, non ad uocalis quantitem longam signandam, sed quale signum tachygraphicum duarum litterarum ‘kā’ pro‘ka(lendis)’ compendiatarum. Contra, ad lineam 3, in Celtico nomine ‘Atigniômàrus’ sicilici lineares super litteras ‘ō’ et ‘ā’ quantitatem signant; sed in littera ‘a’ sicilicus litteram ipsam secat. Ad lineam 4, in coniunctione ‘et’, primus tractus litterae ‘e’ – duobus hastis ita «U»

⁸ R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 22: «Type 1, like all tablets, is liable to break along the grain, but there are 13 complete, or almost complete, examples which are inscribed. The capacity of a type 1 pair might be doubled by inserting a third, double faced tablet between them to form a ‘tritych’».

⁹ Cfr. R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 15-16 fig. 9.

scriptae – sicilicum circumflexum [~] ostendit incongruum, quod in coniunctione ‘et’ littera ‘e’ brevis est. Sicilici tamen, signa propria in papyrarum inscriptionumque scriptura, in ceratis tabulis rarissimi sunt. Demum ad lineam 3, litterae ‘n’ uerbi ‘cautione’ tractibus uerticalibus apices sunt.

Editio princeps

[ad or in] çïÿita-
tem iix K(alendas) Iañuarias uenit
Atigniomas decau *traces*
accipere et dicebat se <h>abere
abs te (denarios) ccc riçe cum me
rogabat *uacat*

Traduzione: ... *Atigniomas* came to the city on the 8th day before the Kalends of January (25 December) ... he was saying that he is in receipt and has from you 300 denarii properly. When he was asking me ...

Editio altera

Diplomatica

[-----] *ad ciuita-
tumadiix k āian yarias uinīt
ati gniōmār usducauṭiōṇudamṇ
a ecipuruiūtdicubat su aburJ
absti| XCCCCritu cum mu
rogabat*


Transcriptio

[-----] *ad ciuita-
tem a(nte) d(iem) (octauam) Kā(lendas) Ianuarias uenīt
Atigniomārus de cauṭiōṇe damṇ[i]
accipere ét dicebat se <h>abere
abs te (denarios) (quadringentos) rite cum me
rogabat.*

Traduzione: [...] in città, otto giorni prima delle Calende di Gennaio (25 Dicembre), è venuto Atigniomaro a incassare in conseguenza della cauzione di danno, e diceva di avere da te (in proprietà) 400 denari mentre a buon diritto li chiedeva a me.

Possiamo sorvolare sulle differenze di lettura che, pur incidendo sull’edizione del testo, non portano modifiche sostanziali, come alle linee 1-2 ‘ad ciuita|tem a. d. iix Kā(lendas) Ianuarias’ anziché ‘[ad or in] ciuita|tem iix K(alendas)


Ianuaris': il lettore è infatti posto in condizione di confrontare apografi e foto.




TLond. 37, *Museum of London Archaeology*



TLond. 37. *Inversione cromatica a contrasto.*



Apographon a Rogerio Tomlino delineatum



0 ————— 10 cm

Apographon a Felice Costabile delinaetum

Fig. 1. Foto in bicromia e a inversione cromatica di TLond. 37 e relativi apografi.




Fig. 2. *Tabula alphabeti synoptica cum singulis litteris subsequentibus per lines ordinatis.*

Per l’importanza contenutistica bisogna, invece, soffermarsi sull’espressione di linea 3 ‘*de cautiōne dāmñ [i]*’, laddove era stato letto ‘*decau* traces’: «The name [*Atigniomarus*] is followed by the letters *decau*, but the rest of the line is lost. There is a slight space after c, which raises the possibility that dec is dec(urio) abbreviated: for other (military) decursions see <WT62> (with note). Alternatively, this is the place from which *Atigniomarus* has come, de Cau[...] or de Ca[.]u[...], but the preposition a/ab would have been more correct».

Diciamo che le prime tre lettere di ‘*ducautiōnudaāmñ = de cautiōne dāmñ [i]*’ le leggo come l’*Editor princeps*: delle altre lettere,


invece, per le quali presento la nuova lettura, do conto nella macrofotografia di fig. 3 e nei due annessi apografi.



TLond. 39, linea 3 (foto a contrasto): ducautiōnu dāmn = de cautiōne dāmn[i].



TLond. 39, linea 3 (apografo su foto): ducautiōnu dāmn = de cautiōne dāmn[i].



TLond. 39, linea 3 (apografo su fondo bianco): ducautiōnu dāmn = de cautiōne dāmn[i].

Fig. 3. Macrofotografia di linea 3 su foto *Museum of London Archaeology*, e apografi dell'autore).

Confrontare le singole lettere ‘restaurate’ nella tavola alfabetica sinottica di fig. 2.

3. Le fattispecie della ‘cautio damni’ e il caso concreto di TLond. 37

Quanto alla natura giuridica del documento, esso è redatto sì in forma di lettera, ma non si tratta della missiva di un'ordinaria corrispondenza, bensì di uno di quegli atti giuridici di diritto privato romano, che assumono forma epistolare, come per

esempio capita spesso nel caso dei chirografi. Il chirografo, tuttavia, è la certificazione autografa del debitore, con la quale egli attesta per iscritto d’aver ricevuto una determinata somma in prestito, impegnandosi a restituirla al creditore, o al suo dante causa, a determinate condizioni¹⁰.

Le *apochae* sono invece quietanze del creditore rilasciate al debitore solvente, e anche questa fattispecie non ha a che fare con la nostra¹¹. I *nomina transcripticia*, infine, sono sì autocertificazioni, ma del creditore nei suoi libri contabili: esse avevano valore costitutivo ma presentavano mostruosi problemi di prova processuale e, soprattutto, non avevano forma epistolare né erano inviate ad alcuno¹².

Qui, dunque, a *Londinium*, *l’instrumentum* è completamente diverso: la confezione di una dichiarazione del mittente, in una forma che noi chiamiamo ‘autocertificazione’, d’aver pagato, in conseguenza di una *cautio damni*, 400 denari ad *Atigniomarus* – cautelato perché beneficiario della promessa risarcitoria, o risarcito che dir si voglia – ma d’aver pagato non a titolo personale, bensì in nome e per conto del destinatario della missiva, nel quale va perciò identificato il promittente o cautelante, cui la comunicazione epistolare è indirizzata.

Le *cautiones* si articolavano in molteplici fattispecie in relazione al contenuto, ma la *cautio* in generale era l’obbligazione, assunta da una parte, di dare o *facere aliquid* in pro di un’altra, nel caso si fosse verificato un determinato e temuto avvenimento. L’intervento di un garante faceva sì che si parlasse di *satisfactio*.

¹⁰ Cfr. sopra, nt. 4.

¹¹ Cfr. sopra, nt. 5.

¹² Per le fonti, la bibliografia e la discussione dottrinale sui *nomina transcripticia* rinvio alla più recente trattazione di R. LAURENDI, *Mutuum*, cit., (a nt. 2), 91-92 e nt. 3-7.

Quando, poi, le *cautiones* erano imposte dal pretore o dal giudice nell’ambito del processo, si dicevano *praetoriae* o *iudiciales*, e in quest’ultimo caso, non avendo il *iudex priuatus l’imperium* che consentiva al magistrato d’imporle, poteva solo proporle sub condizione della pronuncia di una *sententia* favorevole alla parte.

Perciò potremmo credere che il mittente che esegue il pagamento sia un procurator o mandatario del destinatario: senonché nella nostra TLond. 37 la causa *soluendi* è indicata con l’espressione *de cautione damni*. Il fatto che la causa *solutionis* sia una *cautio*, normalmente assistita dalla costituzione della garanzia personale di un terzo, ci fa pertanto presumere che il mittente della lettera fosse per l’appunto anche il garante stesso della cauzione. Infatti, era anche possibile che le *cautiones* rientrassero nell’autonomia contrattuale delle parti e pertanto, in tal caso, avevano natura meramente negoziale.

Purtroppo, nel caso di TLond. 37, non siamo in grado di capire oltre ogni dubbio se la *cautio damni* fosse processuale o piuttosto negoziale: infatti, il testo superstite non menziona né una decisione pretoria, né una sentenza del giudice e manca qualsiasi altro riferimento processuale. Naturalmente, questo si sarà potuto trovare nella parte perduta, o sarà potuto essere dato perfino per scontato dal mittente.

Sappiamo però che il versamento di 400 denari ad *Atigniomarus* era avvenuto «in conseguenza di una promessa risarcitoria dell’eventuale danno»: questo è, infatti, l’esatto significato della locuzione ‘*de cautione damni*’ – promessa (risarcitoria) di un danno non (ancora) fatto – grammaticalmente un complemento di argomento¹³, che amplia il suo spettro semantico a indicare la causa. L’espressione ‘*cautionem accipere*’ significa, nelle fonti giurisprudenziali, ‘ricevere la promessa di

¹³ *De cautione* in Ulp. 18 *ad Sab.* D. 7.5.11 e Ulp. 40 *ad ed.* 37.6.1.11.

(eventuale) risarcimento¹⁴, mentre la locuzione ‘*de cautione*’, o ‘*ex cautione*’, indica il titolo per il quale si incassa effettivamente una somma di denaro¹⁵, caso che ricorre nel testo in esame.

Ora, il sostantivo *damnum*, declinato al genitivo, senza alcuna specificazione aggettivale, può riferirsi tanto a una *cautio damni infecti*, quanto, invece, a una *cautio indemnitis*¹⁶. Difatti, in ciascuna delle due alternative è presente il *damnum*, oggetto della promessa risarcitoria. Il *damnum* era espresso nel caso della *cautio damni infecti*, la promessa di risarcire la controparte se dall’azione del promittente fosse derivato un danno alla casa del vicino o al fondo rustico confinante¹⁷; esso era invece implicito nella *cautio indemnitis*, promessa d’indennizzare la controparte se dall’azione

¹⁴ Pap. 11 *quaest.* D. 26.3.5; Pap. 19 *quaest.* D. 35.1.73 e Maec. 9 *fideicomm.* 35.2.32; Pap. 13 *resp.* D. 39.6.42; Scaev. 2 *dig.* D. 50.1.24.

¹⁵ *VTR* col. 704.16-19, voce *cautio*.

¹⁶ Cfr. anzitutto A.M. GIOMARO, ‘*Cautiones iudiciales*’ e ‘*officium iudicis*’, Milano, 1982, 111-130 e anche 191-286; e da ultimo anche M.A. FENOCCHIO, *La fideiusso indemnitis*. *Aspetti attuali e linee ricostruttive dal diritto romano classico a Giustiniano*, Napoli, 2014: a entrambi gli Autori rimando per la dottrina e la bibliografia precedente.

¹⁷ Sulla *cautio damni infecti* cfr. A. MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto (premessa storica)*, in *Enciclopedia Giuridica*, 12, Milano, 1964, 155 ss.; G. MACCORMACK, *The ‘Cautio Damni Infecti’: Buyer and Seller*, in *ZSS*, 1971, 88, 300 ss.; T. GIARO, *Il limite della responsabilità ‘ex cautione damni infecti’*, in *BIDR*, 1975, LXXVIII, 251 ss.; F. BETANCOURT, *Recursos supletorios de la ‘cautio damni infecti’ en el derecho romano clasico*, in *AHDE*, 1975, XLV, 7 ss.; X. PARICIO, *Algunas notas sobre la ‘cautio damni infecti’*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, II, Milano 1982, 469 ss.; B. ALBANESE, *Gai 4.5.1 e il ‘lege agere damni infecti’*, in *AUPA*, 1988, XXXI, 5 ss.; A. PALMA, *Tura vicinitalis*. *Solidarietà e limitazioni nel rapporto di vicinato in diritto romano dell’età classica*, Torino, 1988, 206-218; A. DOS SANTOS JUSTO, *As relações de vizinhança e a ‘cautio damni infecti’ (direito romano, época clásica)*, in *Dereito*, 1993, II.2, 75 ss.; più di recente: M. RAINER, *Julian und die ‘Cautio damni infecti’*, in *Fundamina*, 2010, XVI.1, 359 ss.; P.E. ZINI HARAMBOURE, *‘Cautio damni infecti’ y la prevención del daño: de sus orígenes romanos a la reforma del Código Civil argentino*, in *Anales Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales*, 2012, XLII, 336 ss.

del promittente fosse derivato l’evento temuto. La *cautio indemnitas* era dunque, rispetto a quella *damni infecti*, un rimedio tecnico meno specifico e ancor più duttile, suscettibile di qualsiasi contenuto.

Entrambe le promesse, poi, potevano essere processuali, sia pure con diverse modalità: la *cautio damni infecti* pretoria, cioè imposta dal magistrato, quella *indemnitas* giudiziale, cioè richiesta dal *index priuatus*; ma potevano, altresì, essere promesse convenzionali di garanzia e, dunque, in tal caso, del tutto stragiudiziali. Le *cautiones* si promettevano tramite *fiderogatio* e corrispettiva *fidepromissio* in modo informale, quando almeno una delle parti fosse peregrina, oppure tramite solenne *stipulatio iure civili inter ciues Romanos*.

A escludere l’ipotesi che, nel documento londinese, la *cautio damni* indichi la promessa d’indennizzo non può avere valore assoluto l’argomento che, se così fosse, avremmo trovato l’espressione *cautio indemnitas*: infatti, le fonti che trattano di questa fattispecie non solo presuppongono, ma contengono regolarmente il riferimento esplicito alla parola *damnum*¹⁸.

Quanto alla *datio* di una *cautio damni infecti*, essa era di competenza pretoria, perché ritenuta «*magis imperii quam iurisdictionis*», il che ne comportava l’esclusione dalla competenza dei magistrati municipali¹⁹. Dunque, nel caso di una *cautio damni infecti* dovremmo pensare che le parti si siano recate a Roma a tale scopo, cosa che può sembrare difficile, ma in realtà tutt’altro che impossibile: infatti un’altra tabella, proveniente dallo stesso scavo archeologico, menziona proprio il pretore²⁰, la cui giurisdizione

¹⁸ Per esempio: Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.29.3: *si quid tamen damni sensit ... si eum indemnem praestet*; Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.8: *...si indemnem eum praestiterit ... et hoc detrimentum ...*

¹⁹ O. LENEL, *Das ‘Edictum Perpetuum’*³, Leipzig, 1927, 53 (Tit. I § 3); 371 s. (Tit. XXIX § 175).

²⁰ Cfr. R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 278 (WT184).

spesso si trova richiamata negli statuti municipali. Il pagamento della *cautio damni*, eseguito dal garante, scongiurava l'immissione nel possesso, che il pretore avrebbe altrimenti pronunciato *ex primo* e, se necessario, *ex secundo* decreto, con l'effetto, nel caso in esame, di consentire al cautelato *Atigniomarus* di soddisfare da sé la promessa risarcitoria prestatagli.

Del resto, sotto l'aspetto della proprietà terminologica del lessico giuridico, va considerato che di *cautio damni infecti*, cioè di ‘promessa cautelativa (di risarcimento) di danno non (ancora) fatto’, quindi soltanto eventuale, si può parlare prima del verificarsi dell'accadimento temuto, mentre dopo di esso la *cautio* si direbbe, ovviamente, *damni facti* o piuttosto *damni*, come qui, *nude dicti*.

4. Lo ‘status civitatis’ delle parti in causa (garante-mittente dell’epistula’, promittente-destinatario e Atigniomaro beneficiario della ‘cautio damni’)

Resta ancora da vedere quale fosse lo status *civitatis* delle parti in causa, se cioè il mittente-garante, il promittente-destinatario, cioè colui che aveva prestato la *cautio*, e il cautelato o risarcito ricevente il pagamento, *Atigniomarus*, fossero o meno *cives Romani*.

L’*accipiens* porta un nome celtico, che, come ha ben visto Tomlin, è forma itacistica per *Ategniomarus*²¹, il cui significato –

²¹ R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 138: «*Atigniomarus* Between initial a and g there are only two downstrokes, as the spacing confirms, so it is not possible to read the third letter as e. *Ategniomarus* (with e) is the form noted by Holder (1896), which likewise incorporates the Celtic name element maro- (‘great’) (Ellis Evans 1967, 223)». Cfr. A. HOLDER, *Alt-celtischer Sprachschatz*, I, Leipzig, 1896 e D. ELLIS EVANS, *Gaulish personal names*, Oxford, 1967, *cui adde* bibliografia a nt. s.

aggiungo qui – sembra alludere alla prolificità²². Ma il nome barbaro non deve indurre a conclusioni affrettate sullo stato giuridico: infatti, i documenti della prassi ci rendono edotti del fatto che le parti di un contratto potevano essere designate con il solo *cognomen* dei *tria nomina Romanorum*, omettendo *praenomen* e *nomen gentilicium*. Dunque *Ategniomarus* potrebbe avere acquisito un *nomen gentis* ed essere stato, insieme al mittente e al destinatario della lettera, un cittadino romano di recente acquisizione, o piuttosto avere ottenuto quel *ius Latii*, regolarmente accordato ai provinciali arruolati nelle legioni, che consentiva ai peregrini di usufruire dei *nomina Romanorum* e del *ius commercii*, comprese le forme civili quiritarie.

5. L'ammontare della ‘cautio damni’ e la contrattazione sul suo importo

Quanto all'ammontare della *cautio damni*, sono convinto che essa sia stata dapprima indicata in 300 denari [CCC], perché la quarta cifra, di dimensione ben più piccola [CCCC] (vedi sopra, fig. 1), fu evidentemente aggiunta nel più ristretto spazio rimasto disponibile, quando il testo doveva essere stato già scritto: mi stupirebbe che l'originaria omissione della quarta cifra C sia stata una semplice svista del mittente e/o dello scriba, in quello che era

²² Cfr. X. DELAMMARRE, *Nomina Celtica antiqua selecta inscriptionum*, Paris, 2007, 29 v. *Ategniomarus*, attestato in *Germania Superior* e nella Belgica; inoltre: ID., *Dictionnaire de la langue gauloise*, Paris – Errance, 2003, 57: «ate – préfixe expriment la répétition ou l'intensité», come nella lingua italiana ‘ri’ in ‘riconosciuto’, ‘rinato’, ‘ritrovato’ etc.; 58: «ategnio-, ‘descendant’, petit-fils? *Ategnio-marus*» CIL XIII, 7101 (*Germania Superior*) et AE 1965, 28 bis (*Belgica*), “qui a beaucoup de descendants (?)”»; 182: «-gnos ‘fils de’, suffixe patronymique», collegato a *genos* (177 s. = ‘lignée, famille’); 218: *maros* = ‘grand’. Vedi anche B. LÓRINCZ, *Onomation provinciarum Europae Latinarum* [OPEL], I, Budapest, 1994, 193 v. *Ategniomarus*.

il punto focale di maggiore attenzione e importanza economica del documento. Preferisco perciò rappresentarmi un'altra eventualità: il mittente-garante, ben prima d'incontrare Mister Atigniomaro, che dal contado o dai castra di una guarnigione s'era preso la briga di andare nella City di Londra²³ appositamente per incassare la *cautio damni*, il mittente-garante – dicevo – aveva confezionato sia l'*epistula* pervenutaci, sia la relativa *testatio per tabulas*, che avrebbe fatto sottoscrivere ad Atigniomaro quale *apocha* o quietanza del pagamento, aggiungendovi i *signacula* dei *testes*, che si predisponavano in tali occasioni. Il che ci fa capire che il mittente-garante sperasse di riuscire a pagare 100 denari in meno di quanto poi dovette effettivamente dare e che, eseguita la *solutio* e sigillatane subito dopo la *testatio*, tenne quest'ultima (non pervenutaci) per sé e spedì la lettera già predisposta al suo destinatario, senza riscriverla tutta, ma limitandosi a correggere la cifra dei denari²⁴ da ‘CCC’, quali aveva sperato di versare, in ‘CCCC’, quali infine aveva dovuto a malincuore sborsare.

²³ R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 138: «The ‘city’ would be London itself, if the letter were written there, which is quite likely but cannot be proved».

²⁴ R.S.O. TOMLIN, *Writing tablets*, cit., (a nt. 1), 138: «There is no sign of the horizontal mid-stroke of the *denarii* symbol, but this may not have registered in the grain (cf <WT45>)». In realtà il simbolo ‘stellato’ dei *denarii* (tipograficamente >|< aut ~~✕~~ ~~→~~) è completo nei suoi tratti, anche se alcuni evanescenti. Esistono comunque forme più semplificate della ‘stella’ che indica i *denarii*: cfr. TH. MOMMSEN, *Notae Lugdunenses*, in H. KEIL, *Grammatici latini*, IV, Lipsiae, 1864, 278 *sub littera* ‘e’, nr. 2; F. LENORMANT, voce ‘*denarius aures*’, in DS, 2, Paris, 1892, 100; R. CAGNAT, *Cours d'épigraphie latine*⁴, Paris, 1914, 34.

6. *Finalità ed efficacia giuridica della redazione dell’atto in forma epistolare: compiutezza del senso logico e giuridico del testo tràdito*

Dunque l’*epistula* del *praes*, il garante per noi anonimo, sola superstita fra i documenti che furono presso di lui redatti, certifica al destinatario, promittente della *cautio*, la regolarità dell’avvenuto pagamento ad *Atigniomaro*: ciò è fatto anzitutto perché il destinatario ne sia informato, e non rischi di pagare eventualmente una seconda volta lui stesso; ma altra e più importante ragione è che lo stesso mittente-garante possa in seguito rivalersi sul destinatario, a garanzia del quale stava pagando i 400 denari; e a tal fine gli dà conto non soltanto di quel pagamento ad *Atigniomarus*, «in conseguenza della prestata cauzione di danno» (*de cautione damni*), ma anche del riconoscimento (*dicebat*), da parte di questi, di avere ormai in proprietà (se <h>*abere*) i 400 denari come se fossero dati dal destinatario (*abs te*), mentre a tutti gli effetti e a norma di legge, o se si vuole a buon diritto (*rite*), li chiedeva (me *rogabat*) al garante: *ét dicebat se <h>abere abs te (denarios) (quadringentos) rite cum me rogabat*, e riconosceva – insomma – di incassare da parte tua 400 denari nel momento stesso in cui, a tutti gli effetti di legge, chiedeva a me di pagarglieli.

Sul punto l’*Editor princeps* scrive: «The syntax of *accipere* is difficult, since it is followed by the conjunction *et* and the a finite verb (*dicebat*). It would seem that *et* actually links *accipere* to (*h*)*abere*, and that both these infinitives depend on *dicebat*; they are often linked in formal receipts and the like, but as in <WT55>, the perfect infinitive *accepisse* might have been expected». E, quanto all’avverbio *rite*, prosegue: «The reading looks good, but again syntax is difficult. Which verb is qualified by the adverb *rite*? The word-order is no guide, but it makes better sense to suppose that the money has been properly ‘received’, than that he was ‘asking’ properly. At first sight the space after *rogabat* suggests the end of a

sentence, but the clause *cum me rogabat* cannot easily be related to what has gone before. It makes better sense as the beginning of a new sentence, a sentence which the scribe could not continue since the line was sloping downwards and his next word would have hit the edge; so he continued it on the next tablet»²⁵.

In realtà, una volta inquadrata la fattispecie del pagamento in conseguenza di una *cautio damni*, tutto diviene chiaro e il testo appare concluso con un compiuto senso sia giuridico che logico. È vero, inoltre, che nei chirografi di mutuo il debitore usa la formula²⁶, cioè il verbo dichiarativo + la proposizione oggettiva con l’infinito passato, mentre in TLond. 37 si ha il presente *accipere*, ma quest’ultimo non è retto da *dicebat*, come è stato creduto, bensì da *uenit*: *ad ciuitatem uenit Atigniomasus ... accipere* = «Atignomaso è venuto in città a incassare» (o «per ricevere»). Si tratta di una proposizione finale espressa con il semplice infinito retto dal verbo *uenire*²⁷, come, in ispecie, dimostra un passo plautino davvero ‘parallelo’: *uenierat aurum petere hinc*²⁸.

Resta ancora da capire se l’avverbio *rite* si riferisca ad *accipere* o a *rogabat*. *Rite* ricorre nelle fonti giuridiche con il significato di *ut oportet*, oppure di *iure, cum effecta*²⁹. Se *rite* si riferisse ad *accipere* dovrebbe avere il senso di ricevere il pagamento in denari ‘come si conviene’, o ‘come si deve’, cioè *numeratos*, la formula usata da chi riceve una somma di denaro per dichiarare d’averlo contato e

²⁵ R.S.O. TOMLIN, *W riting tablets*, cit., (a nt. 1), 138.

²⁶ Per fonti e bibliografia rinvio da ultima a R. LAURENDI, *Mutuum*, cit., (a n. 2), 85 nt. 2.

²⁷ Per *uenio* + infinito cfr. P.G.W. GLARE, voce ‘*uenio*’, in *Oxford Latin Dictionary*, 2, Oxford, 1968, 2029.

²⁸ Plaut., *Bacchid.* v. 631⁴.

²⁹ Ulp. 65 *ad ed. D.* 3.3.55: *qui enim suo nomine utiles actiones habet, rite eas intendit*; Ulp. 58 *ad ed. D.* 42.1.4.6: *Condemnatum accipere debemus eum, qui rite condemnatus est, ut sententia ualeat*.

d’averne riconosciuta la congruità³⁰; ma allora perché scrivere *rite* anziché (*denarios*) *numeratos*? Il quesito mi sembra risolvibile grazie alla stretta analogia fra ‘*rite rogare*’ della tabella londinese e il ‘*recte petere*’ delle fonti giurisprudenziali, il quale ultimo si trova, per esempio, in Afric. 8 *quaest.* D. 17.1.34 pr.: (*pecuniam creditam recte petiturum*) e in Alf. Var. 2 *dig.* D. 39.2.43.1: in questa seconda occorrenza, Antonio Palma ha dimostrato, con evidenza – è il caso di dirlo – ‘palmare’, che l’espressione *an recte petet* pone «il quesito interno alla fondatezza della richiesta»³¹; *recte* significa cioè ‘con efficacia giuridica’, o ‘avendo fondamento giuridico’. Quanto meno l’affinità, per non dire l’equivalenza, con ‘*rite rogare*’ è evidente, se non intuitiva³².

Nel nostro caso, dunque, ciò significa che Atigniomaro riconosceva, sotto il profilo propriamente formale e di diritto, di essere stato risarcito, o indennizzato, non dal mittente dell’*epistula*, il quale versava effettivamente il denaro, ma dal destinatario, che gli aveva a suo tempo prestato la *cautio damni*, nel momento stesso in cui (*cum*), verificatosi ormai il temuto evento dannoso, ‘giustamente’, insomma ‘a norma di legge’ o ‘a buon diritto’ – *rite* – si rivolgeva al garante (cioè al mittente dell’*epistula*) per chiedere (*rogabat*) a lui il dovuto, e ciò con ogni efficacia giuridica dell’atto:

³⁰ Per la *numeratio* cfr. ora R. LAURENDI, ‘*Mutuum*’, cit., (a nt. 2), nt. 40 ss.; ed EAD., ‘*Institutum*’ Traiani. ‘*Alimenta Italiae*’, ‘*obligatio preadiorum*’, ‘*sors et usura*’, Roma, 2018, 114 ss., con bibliografia in entrambi i lavori; anche Paul. 3 *quaest.* D. 12.1.40: *Lucius Titius scripsi me accepisse a Publio Menio quindecim mutua numerata mihi* etc.

³¹ A. PALMA, ‘*Tura vicinitatis*’, cit., (a nt. 14), 207 s.

³² È appena il caso di precisare che in *TLond.* 37 ‘*rogabat*’ non si riferisce ad una *fiderogatio*, che se mai avrebbe posto in essere la *cautio* precedentemente, quando non si sapeva se l’evento dannoso si sarebbe verificato. Del resto, neanche può credersi che *rite* alluda qui alle formalità quiritarie di *stipulatio* e *sponsio*, perché il verbo usato è ‘*rogabat*’ e la *fiderogatio* e la *fidepromissio* ne costituivano il corrispettivo informale *iure gentium*.

vale a dire con l’effetto della liberazione del destinatario-promittente dal debito da lui contratto dopo l’avverarsi dell’eventualità prevista nella *cautio damni*.

Il giurista non può fare a meno di osservare che il lessico tecnico dei nuovi documenti, che la Britannia va restituendo in numero crescente, risponde a una proprietà terminologica, che non ci saremmo aspettati a così breve distanza dalla conquista romana, e che, tuttavia, dimostra in parte una propria originalità rispetto ai formulari e alle espressioni, cui ci avevano assuefatti i documenti dell’area vesuviana in Italia, dell’Egitto, della Germania Superior e della Dacia. Sembra dunque, infine, che la Britannia si fosse integrata nell’Europa romana più velocemente di quanto non sia ancora avvenuto nell’Europa contemporanea.

ABSTRACT

Una nuova lettura, giustificata su base paleografica, di una tabella cerata permette di riconoscere un documento della prassi giuridica romana da Londra di fattispecie finora sconosciuta: una ‘autocertificazione’ a mezzo lettera da parte del garante di una cauzione per danno. Il mittente della lettera, che è il garante, paga la cauzione per danno ad Atigniomaro, che si era recato a Londra per ricevere il pagamento in nome e per conto del destinatario della missiva.

A new reading, justified on a palaeographic basis, of the waxed tablet inscribed makes it possible to recognize a document of the Roman juridical practice from London of a previously unknown case: a ‘self-certification’ by a letter from the guarantor of a bail for damage. The sender of the letter, which is the guarantor, pays the promised bail, to compensate the damage, to Atigniomaro, who had gone to London to receive the payment in the name and on behalf of the recipient of the letter.

Parole chiave:

Atigniomarus, cautio damni, London, tabulae ceratae.

FELICE COSTABILE

Professore Ordinario di Diritto Romano

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

E-mail: felice.costabile@unirc.it

